

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2018

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi (d'ora innanzi, anche "Relazione") è prevista dall'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" (di seguito Statuto delle imprese).

Com'è noto, le disposizioni dello Statuto delle imprese si inseriscono nel quadro delle misure finalizzate a prevenire il proliferare di nuovi adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese attraverso meccanismi di controllo *ex ante*.

In particolare, la norma persegue gli obiettivi di:

1. responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
2. garantire che il complesso degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
3. disporre di uno strumento di "compensazione" nel caso in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

Nel primo paragrafo viene aggiornata la panoramica delle più rilevanti esperienze europee e internazionali in materia di misurazione degli oneri introdotti ed eliminati, già presente nelle precedenti relazioni.

Il paragrafo 2 descrive il processo di verifica delle relazioni di bilancio predisposte dalle singole amministrazioni da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) e del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) e i risultati della consultazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori.

Il terzo paragrafo illustra i contenuti delle relazioni sul bilancio, evidenziando i risultati disponibili per ogni amministrazione (dati aggiornati al 30 marzo 2018).

Infine, il quarto paragrafo contiene alcune considerazioni finali, alla luce di un'esperienza ormai quinquennale di applicazione del bilancio. In questo quadro, tenendo conto del contributo delle associazioni consultate, vengono delineati possibili ambiti di intervento finalizzati a:

- a) migliorare l'efficacia del bilancio degli oneri;
- b) accrescere le capacità delle amministrazioni nella individuazione e nella quantificazione degli oneri introdotti ed eliminati attraverso l'attività di regolazione;
- c) prospettare soluzioni a fronte di specifici problematiche emerse nel corso degli anni.

1. Il contesto

1.1 Il quadro internazionale

Come segnalato dalle relazioni degli ultimi anni sul bilancio degli oneri, le esperienze di budget regolatorio hanno assunto nel tempo un'importanza crescente in campo internazionale, con tempistiche e varietà di approcci differenti per singolo Paese.

Considerate le significative differenze nell'attuazione, relative all'oggetto e al volume della compensazione, all'ambito di applicazione (e dunque alle esclusioni) e ai meccanismi istituzionali e di coordinamento utilizzati, in ambito OCSE gli approcci che hanno l'obiettivo di compensare l'introduzione negli ordinamenti di nuovi costi regolatori con la riduzione di quelli già esistenti sono ricompresi sotto il termine generico "One-In, X-Out rules" (o OIXO)¹.

Nella sua forma più semplice, l'approccio consiste nel mantenere costante il numero di norme presenti nell'ordinamento, prevedendo che non si possa emanare un nuovo provvedimento senza prevedere l'abolizione di un altro già esistente. Tuttavia, dal momento che la rilevanza dei singoli atti può essere, in termini di impatto sui destinatari, molto variegata, questa forma di bilancio si è evoluta nel tempo in approcci più sofisticati, che hanno spostato l'attenzione dal numero assoluto delle norme all'ammontare dei costi introdotti ed eliminati.

Ad oggi, i principali paesi OCSE in cui sono stati introdotti, in modi diversi, metodi di compensazione sono il Regno Unito, il Canada, la Spagna, la Germania, la Corea, gli Stati Uniti, il Messico, la Francia, l'Australia e la Finlandia². Nella maggior parte dei casi è stato introdotto e mantenuto stabile nel tempo un approccio di tipo "uno a uno", che prevede un bilanciamento a zero dei costi della nuova regolazione³, talvolta integrato con ulteriori compensazioni che impattano anche sul numero assoluto delle norme. In altri casi, la regola è stata, nel tempo, modificata nella prospettiva di renderla a più alto impatto. Tale estensione ha interessato, in alcuni di questi casi, il volume dei costi compensati, prevedendo il passaggio da una compensazione in pareggio a una compensazione che prevedesse riduzioni pari al doppio o al triplo di quelli introdotti. La Gran Bretagna, primo Paese a introdurre il metodo "one-in, one-out" nel 2010, ha per esempio progressivamente irrobustito il proprio impegno portando la compensazione prima a "one-in, two-out", nel 2013, e poi a "one-in, three-out", nel 2015. La Francia, inoltre, nel 2017 ha portato l'iniziale previsione *moratoire* «1 pour 1» a una compensazione di tipo "one-in, two-out", con la

¹ Si veda la pubblicazione più organica e recente sul tema, OCSE (2019), One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries, Paris, OECD Publishing.

² Ibidem, p. 6. In particolare, in Germania la regola è stata adottata il 1° luglio 2015 su raccomandazione dell'organismo indipendente tedesco per il controllo della regolazione (il Normenkontrollrat) e riguarda i nuovi costi regolatori (compresi quelli di compliance) a carico delle imprese; in Francia, la regola appartiene all'analisi di impatto ed è stata introdotta con la Circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027721600); negli Stati Uniti, il bilancio è stato previsto dall'Executive Order 13771 (<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/30/presidential-executive-order-reducing-regulation-and-controlling>);

Si noti che la Finlandia è ancora in fase di sperimentazione e che l'Australia ha abbandonato il ricorso all'approccio.

³ Si tratta, in particolare, dei casi di Germania, Corea, Messico, Canada, Spagna, Danimarca e, in via ancora sperimentale, della Finlandia.

policy «*maîtrise du flux des textes réglementaires*»⁴. In altri casi, il rafforzamento non ha inciso sul rapporto di tipo “uno a uno” (che è stato mantenuto costante nel tempo), quanto piuttosto sulla natura dell’obbligo⁵ e sul progressivo consolidamento delle iniziative⁶. Al contrario, l’Australia ha optato per l’abbandono della regola di compensazione nel 2015, a tre anni dalla sua introduzione⁷.

Il ricorso al bilancio degli oneri ha avuto, generalmente, effetti positivi in termini di risparmi. In Gran Bretagna, la riduzione di costi regolatori per le imprese calcolata nel periodo dal giugno 2017 al giugno 2018 è stata di circa 3 miliardi di sterline⁸; nel periodo precedente, dal 2015 al 2017, la regola “one-in, three-out” aveva portato a risparmi di poco superiori ai 6,6 miliardi di sterline⁹. I risultati ottenuti concorrono, in Gran Bretagna all’obiettivo di tagliare i costi regolatori di 10 miliardi entro il 2020 (Business Impact Target)¹⁰. In Germania, dall’anno della sua introduzione (il 2015), la regola del “one-in, one-out” ha portato a un risparmio per le imprese di circa 1,8 miliardi, 310 milioni di cui ottenuti nel periodo 2017-2018¹¹. In Canada, dal 2012 al 2018, la riduzione dei costi netti associati agli oneri amministrativi è stata pari a circa 30,3 milioni di dollari canadesi¹². In Corea, a far data dalla sua piena applicazione (luglio 2016), l’introduzione della regola “Cost-in, Cost-out” ha comportato una riduzione di 625 miliardi di KRW (circa 550 milioni di dollari)¹³.

1.2 La normativa nazionale

L’articolo 8 dello Statuto delle imprese ha introdotto, sull’esempio delle migliori esperienze internazionali, l’obbligo per le amministrazioni statali di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell’anno precedente.

⁴ La regola è stata in principio adottata il 13 luglio del 2013 e prevedeva per ogni nuova disposizione che comportasse oneri per i cittadini, le imprese o gli enti territoriali (*collectivités territoriales*) dovesse essere compensata con riduzioni di pari valore.

⁵ È il caso del Canada dove, tre anni dopo la sua introduzione, la regola del “One-for-One” è diventata legge con l’approvazione, nel 2015, del Red Tape Reduction Act e del Red Tape Reduction Regulation.

⁶ La Finlandia e la Corea hanno previsto, per esempio, che l’introduzione dell’obbligo fosse preceduto da sperimentazioni e casi pilota.

⁷ L’Australia ha adottato un approccio alla misurazione dei costi che includeva i costi amministrativi per la segnalazione dei dati e la gestione dei registri, i costi sostanziali della formazione dei dipendenti e dell’apparecchiatura di acquisto per conformarsi alle normative e i costi di ritardo delle perdite di reddito sostenute in attesa di revisione normativa. Il 23,9% delle modifiche (revisioni) normative ha rappresentato il 97% della riduzione dei costi (Implementing the Deregulation Agenda: Cutting Red Tape, Australian National Audit Office, 4 maggio 2016).

⁸ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/726970/better-regulation-annual-report-2017-18.pdf

⁹ Si veda https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/709156/business-impact-target-bit-final-report-2015-2017.pdf.

¹⁰ L’obiettivo è stato pubblicato nel Business Impact Target: Written Statement HCWS574: <http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2016-03-03/HCWS574/>

¹¹ Si veda <https://www.normenkontrollrat.bund.de/resource/blob/267760/1536236/1bed933ea006098d6807ab48bd3c8574/2018-10-10-download-nkr-jahresbericht-2018-data.pdf?download=1>

¹² <https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/reports/annual-report-parliament-2017-2018-fiscal-year-federal-regulatory-management-initiatives.html#appB>

¹³ Risultati presentati al 17esimo RPC meeting (OCSE) di Parigi dal Korea’s Leading Think Thank, 2017.

Per costo amministrativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, si intende il costo sostenuto dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La predisposizione del bilancio degli oneri è collegata alla valutazione dei singoli atti normativi svolta nel corso dell'anno: ciascuna amministrazione deve riportare, nella propria relazione di bilancio, le stime degli oneri amministrativi, come valutate nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolazione (AIR), elaborate nel corso dell'anno di riferimento ed eventualmente aggiornate per tener conto dei contenuti definitivi dei provvedimenti approvati. Il bilancio include, tuttavia, anche gli oneri derivanti dagli atti normativi non sottoposti ad AIR; non include, invece, gli oneri derivanti esclusivamente dall'attuazione di direttive europee.

L'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi è effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013 (allegato A del provvedimento)¹⁴, che forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri.

Le relazioni sul bilancio redatte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, *“la relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata sul sito del Governo entro il 31 marzo di ogni anno”* (art. 8 dello Statuto delle imprese).

Se gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a “tagliare oneri di pari importo”, assicurando il pareggio di bilancio, attraverso regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

¹⁴ Le Linee guida sono disponibili al link <http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Semplificazione/Misurazione-Oneri/Linee%20guida%20oneri%20introdotti-eliminati.pdf>.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Nel sesto anno di applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri, si è svolto il processo di monitoraggio e valutazione delle relazioni prodotte dalle amministrazioni, condotto dal DAGL.

A tal fine, il DAGL ha richiesto a ciascuna amministrazione di dare conto degli oneri amministrativi relativi ai provvedimenti adottati nel corso dell'anno 2018.

Successivamente alla trasmissione, da parte delle amministrazioni, delle relazioni sul bilancio, prevista ai sensi dell'art. 8, entro il 31 gennaio, il DAGL ha provveduto a confrontare i dati contenuti in queste ultime con quelli riportati nelle AIR, e ha trasmesso al DFP una scheda che riporta, per ogni atto normativo:

- 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall'amministrazione;
- 2) le eventuali discrepanze riscontrate tra la relazione AIR e quanto indicato nel bilancio.

Contestualmente, il DFP ha svolto l'esame delle relazioni inviate dalle amministrazioni, concentrandosi, secondo le sue competenze, sulle metodologie seguite per il computo degli oneri e sulla coerenza delle stime e della redazione dei bilanci con i criteri e le metodologie individuati dalle linee guida di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013 (Allegato A del provvedimento), che, come già detto, forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri. In particolare, per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le linee guida contengono un "tariffario" (costi standard) dei principali adempimenti per cittadini e imprese¹⁵ e i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio. Sulla base di tali attività, il DFP ha richiesto alle amministrazioni le integrazioni necessarie ad assicurare l'eshaustività e la coerenza delle relazioni stesse.

Infine, il DFP ha inviato alle amministrazioni gli esiti delle consultazioni delle associazioni imprenditoriali (vedi allegato 2), chiedendo un riscontro sulle osservazioni pervenute.

La richiesta di chiarimenti, peraltro, ha rappresentato, nel corso degli anni, una utile sollecitazione alle amministrazioni ad adempiere alla quantificazione degli oneri introdotti ed eliminati. Da questo punto di vista, rileva il supporto che l'ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha dato alle singole Amministrazioni, sia nel fornire ad esse gli strumenti metodologici per la quantificazione degli oneri, sia per la compilazione degli schemi di bilancio.

¹⁵ Come illustrato nelle Linee guida, il tariffario si basa sui dati raccolti dal DFP nel corso delle indagini sulla Misurazione degli oneri amministrativi (MOA), i cui risultati sono disponibili sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-misurazione-degli-oneri>.

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al 31 marzo 2019, il quadro delle relazioni di bilancio pervenute è il seguente:

1. hanno redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della giustizia e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
2. hanno attestato di non avere introdotto né eliminato oneri il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹⁶, il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento politiche antidroga, il Dipartimento politiche europee, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Dipartimento per le riforme istituzionali, ;
3. hanno inviato una relazione di bilancio, sulla quale sono stati richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica gli approfondimenti e le integrazioni descritti di seguito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4. non ha ancora inviato la relazione sul bilancio il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Alla luce di quanto indicato sopra e a valle dell'attività di analisi e di verifica delle relazioni sul bilancio e degli esiti della consultazione, si evidenzia che gli elementi acquisiti consentono di redigere un bilancio degli oneri limitatamente ai seguenti Ministeri (l'allegato 1 riporta le schede di bilancio): a) Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; b) Ministero dello sviluppo economico; c) Ministero dell'interno; d) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; e) Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Di seguito, si riportano i principali elementi delle relazioni sul bilancio delle amministrazioni. Ove disponibile, è evidenziato il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. Sulla base degli ulteriori riscontri che saranno forniti dalle amministrazioni, anche in merito alle osservazioni delle associazioni imprenditoriali, la Relazione sarà integrata con una nota di aggiornamento al 31 maggio 2018.

¹⁶ Con riferimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Dipartimento della funzione pubblica resta in attesa di ulteriori chiarimenti sui seguenti due provvedimenti: D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 e Decreto ministeriale 21 marzo 2018, n. 56.

Ministero dei beni e delle attività culturali

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero dei beni e delle attività culturali quantifica gli oneri introdotti dal regolamento sulle modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica per l'adesione al sistema "bonus cultura" per l'anno 2018 (D.P.C.M. 7 dicembre 2018, n. 138¹⁷), stimati in **1.812.945** euro (1.728.105 euro per i cittadini e 84.840 euro per le imprese).

Per il **D.D.L. 5 dicembre 2018**¹⁸ l'Amministrazione comunica che l'*iter* parlamentare di approvazione del provvedimento non è ancora concluso essendo stato approvato, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati il 12 marzo 2019 e ritrasmesso, per la seconda lettura, al Senato il 13 marzo 2019. Dati più precisi potranno essere, pertanto, forniti in occasione della relazione annuale sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi per l'anno 2019.

Il saldo di bilancio 2018 per il Ministero dei beni e delle attività culturali è pari a **1.812.945 euro**.

Ministero dello sviluppo economico

Nella relazione di bilancio 2018, il Ministero dello sviluppo economico individua tre provvedimenti ai quali sono associati oneri informativi introdotti, come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo ai **benefici previsti per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione** (decreto interministeriale 12 settembre 2017, n. 214¹⁹ e il successivo decreto direttoriale attuativo 29 gennaio 2018²⁰). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi per un totale di **4.440 euro**, per effetto dell'introduzione dei seguenti obblighi:
 - **domanda di agevolazione**, l'art. 8 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 prevede che i centri di competenza specializzati interessati a ricevere incentivi debbano presentare istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto proponente, al Ministero dello sviluppo economico. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti dei soggetti partner (tra cui imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali, etc.), con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca.; 2) proposta tecnica; 3) piano economico finanziario, riguardante l'intero programma di attività del centro di competenza; 4) nel solo caso in cui il centro di competenza sia già costituito, copia del contratto di partenariato che, in caso di costituzione successiva alla presentazione della domanda, dovrà essere prodotto entro la

¹⁷ D.P.C.M. 7 dicembre 2018, n. 138, Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

¹⁸ Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" - Legge europea 2018"

¹⁹ Decreto interministeriale 12 settembre 2017, n. 214, Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

²⁰ Decreto direttoriale 29 gennaio 2018, Centri di competenza alta specializzazione.

data di sottoscrizione del decreto di concessione; 5) procura del sottoscrittore della domanda, nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale. Il costo associato a tale obbligo è stato quantificato in **3.632 euro**;

- **domanda di erogazione**, l'art. 12 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 prevede la possibilità, per il centro di competenza beneficiario, di richiedere, previa presentazione di istanza al Ministero dello sviluppo economico, l'erogazione di una prima quota, a titolo di anticipazione, di importo non superiore al 30% (trenta per cento) dei benefici concessi, per le spese riferite alla realizzazione del programma di attività. Inoltre, il decreto direttoriale prevede che il centro di competenza, anche per ottenere l'erogazione dell'ultima annualità di programma, deve presentare richiesta al Ministero medesimo, previa rendicontazione e relazione sulla realizzazione complessiva del programma e sui risultati conseguiti. Il costo associato a tale obbligo è stato quantificato in **328 euro**;
 - **monitoraggio e controlli**, l'art. 15 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 prevede che il centro di competenza beneficiario degli incentivi è tenuto a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati, documentazione utile e rapporti tecnici periodici avanzate dal Ministero medesimo per effettuare il monitoraggio del programma di attività agevolato, tenuto conto degli specifici adempimenti richiesti in relazione all'utilizzo del finanziamento erogato. Il costo associato a tale obbligo è stato quantificato in **480 euro**;
- b) il secondo è relativo al **credito d'imposta per la formazione del personale dipendente** nelle materie digitali (decreto interministeriale 4 maggio 2018²¹). Nello specifico, il decreto prevede che le imprese che vogliono formare il proprio personale nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0", possono ottenere un credito di imposta predisponendo una relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte. Il costo del provvedimento è stato stimato in **16.800.000 euro**.
- c) il terzo disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e comunicazioni connesse e delle multe previste per violazioni del codice della strada (decreto ministeriale 19 luglio 2018²²). Il costo del provvedimento è stato stimato in **23.840 euro**.

L'Amministrazione precisa, inoltre, con riferimento al regolamento sul registro pubblico delle opposizioni (D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149²³) che gli oneri gravanti sulle imprese che intendono usufruire dei servizi del registro pubblico delle opposizioni esteso alla posta cartacea e relativi alla presentazione della stessa documentazione richiesta agli operatori di telemarketing, sono nei

²¹ Decreto interministeriale 4 maggio 2018, Credito d'imposta per la Formazione 4.0.

²² Decreto 19 luglio 2018, Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

²³ D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

confronti del gestore esterno del registro, ovvero della Fondazione Ugo Borboni; non rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della legge n. 180 del 2011 in quanto non sono oneri tenuti nei confronti di uffici e organi della pubblica amministrazione, nell'esercizio di potestà autorizzatorie, concessorie o certificatorie.

Dall'elenco dei provvedimenti riportato si evince che, con provvedimenti adottati nel corso del 2018, il Ministero dello sviluppo economico quantifica oneri introdotti per un ammontare complessivo di 16.828.280 euro. Conseguentemente il saldo di bilancio è pari a **16.828.280 euro**.

Ministero dell'Interno

Il **Ministero dell'Interno**, nella propria relazione di bilancio, effettua la ricognizione dei provvedimenti adottati nel corso del 2018 che non hanno introdotto, modificato o eliminato oneri amministrativi, e individua tre provvedimenti ai quali sono associati oneri informativi introdotti come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo alle disposizioni in materia di **protezione internazionale e immigrazione** (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113²⁴, convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi per un totale di **23.704.451 euro**, per effetto dell'introduzione dei seguenti obblighi:
 - **monitoraggio dei cantieri**, introdotto dall'art. 26: la disposizione modifica le modalità di notifica preliminare in materia di lavori pubblici già previste ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, estendendo l'obbligo del committente o del responsabile dei lavori di trasmettere, prima dell'inizio delle attività, la notifica preliminare in materia di lavori pubblici anche al Prefetto, oltre che all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro. Il costo associato a tale modifica è stato quantificato in **1.070 euro** per il 2018²⁵;
 - **piano di emergenza interno** per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, introdotto dall'articolo 26-bis, commi 1 e 4: gli oneri introdotti derivano sia dall'obbligo a carico dei gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti di predisporre un piano di emergenza interno (comma 1) sia quello di fornire al prefetto

²⁴ Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

²⁵ L'impatto potenziale del provvedimento, riferito all'arco temporale annuale, è stimato in 249.900 euro. Tuttavia, siccome il provvedimento è stato adottato nel mese di dicembre, viene imputato al bilancio 2018 solo l'importo relativo al periodo di relativa competenza (4-31 dicembre).

le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno (comma 4).²⁶ Il costo del provvedimento per il 2018 è stato stimato in **21.785.645 euro** per il 2018;

- **modifiche al codice della strada**, in materia di **circolazione di veicoli immatricolati all'estero** effettuate dall'articolo 29-bis, comma 1 (capoverso lettera a) n. 1), comma 1-bis: l'onere amministrativo introdotto deriva dall'obbligo di nazionalizzazione dei veicoli immatricolati all'estero per i residenti in Italia da oltre sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 10 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Il costo relativo a tale obbligo è stato stimato in **1.644.416 euro** per il 2018²⁷;
- **modifiche al codice della strada**, in materia di **circolazione di veicoli immatricolati all'estero** effettuate dall'articolo 29-bis, comma 1 (capoverso lettera a) n. 1), comma 1-quater: l'onere introdotto deriva dalla richiesta del rilascio del foglio di via e della relativa targa in caso di mancata nazionalizzazione di veicoli immatricolati all'estero. Il costo per il 2018 è stato stimato in **243.600 euro**²⁸;
- **pubblicazione della rendicontazione delle spese di gestione** introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater: l'onere amministrativo introdotto a carico dei soggetti gestori dei centri di accoglienza consiste nella pubblicazione con cadenza semestrale, successivamente alle verifiche operate dalla Prefettura ai fini della liquidazione, della rendicontazione dei centri stessi sui propri siti istituzionali. L'onere è rappresentato dal tempo materiale per l'effettuazione della pubblicazione online della rendicontazione ed è stimato, per il 2018, in **29.720 euro**;

Sempre con riferimento al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'Amministrazione precisa che gli oneri previsti dall'articolo 17, relativi alla comunicazione e conservazione, da parte degli esercenti dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, dei dati identificativi riportati nel documento di identità del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, non risultano quantificabili in quanto le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali saranno effettuate le citate comunicazioni, nonché la conservazione dei dati, saranno definitive con successivo decreto del Ministero dell'Interno.

- b) il secondo riguarda le **regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione**

²⁶ Il ministero dell'Interno precisa che per la predisposizione del piano di emergenza interno il termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 26-bis per l'adeguamento era fissato in novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 132/2018 (4 marzo 2019). Di conseguenza il peso sostanziale dell'onere amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 26-bis si filletterà nel 2019. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 26-bis introduce l'onere secondo il quale il piano dovrà essere riesaminato tenendo conto dei cambiamenti avvenuti, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiore a tre anni. Il suddetto onere non è, pertanto, imputabile al bilancio 2018 in quanto sarà sostenuto dalle imprese interessate negli anni successivi.

²⁷ L'impatto potenziale del provvedimento, riferito all'arco temporale annuale, è stimato in 21.434.480 euro. Tuttavia, siccome il provvedimento è stato adottato nel mese di dicembre, viene imputato al bilancio 2018 solo l'importo relativo al periodo di relativa competenza (4-31 dicembre).

²⁸ L'impatto potenziale del provvedimento, riferito all'arco temporale annuale, è stimato in 3.132.000 euro per un totale di 54.000 richieste di rilascio di fogli via. Tuttavia, siccome il provvedimento è stato adottato nel mese di dicembre, viene imputato al bilancio 2018 solo l'importo relativo al periodo di relativa competenza (4-31 dicembre).

(decreto ministeriale 23 ottobre 2018²⁹). L'Amministrazione individua, al paragrafo 4.4 "Documenti tecnici" dell'Allegato 1 al decreto, l'obbligo di conservazione, presso impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, di due documenti tecnici aggiuntivi che devono risultare disponibili presso l'impianto, relativi rispettivamente alla pianificazione de emergenza contenente le procedure per la messa in sicurezza dell'impianto (lett. b) e al registro di manutenzione dell'impianto con l'indicazione delle periodicità manutentive previste e dell'evidenza dell'attività svolta (lett. f); il costo associato a tale conservazione è molto basso e stimato in **15 euro**;

- c) il terzo è relativo **all'approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale** con densità non superiore a 0,8 e di biogas (decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del 13 settembre 2018, n. 213³⁰). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi per un totale di **2.528 euro**, per effetto dell'introduzione dei seguenti obblighi:

- **comunicazione**, a carico dell'organismo formatore, **alla Direzione regionale dei vigili del fuoco**, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei corsi di formazione agli addetti alle operazioni carico e scarico di gas naturale, **del possesso dei requisiti** elencati dall'articolo 2 del decreto direttoriale (laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all'esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali; iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell'interno; certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose; adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l'espletamento delle operazioni di carico e scarico di gas naturale). Il costo relativo a tale obbligo è stato stimato in **848 euro**;
- **comunicazione**, sempre a carico dell'organismo formatore, **alla Direzione regionale dei vigili del fuoco, dell'elenco dei nominativi degli attestati di proficua frequenza** rilasciati al termine dei corsi di formazione in favore degli addetti alle operazioni carico e scarico di gas naturale. Il costo relativo a tale obbligo è stato stimato in **320 euro**;
- **aggiornamento**, da parte degli organismi formatori, **dell'elenco del personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale in possesso di formazione**. Il costo associato a tale obbligo è stato stimato in **1.280 euro**;

²⁹ DM 23 ottobre 2018, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

³⁰ Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del 13 settembre 2018 n. 213, Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 3 febbraio 2016.

- **conservazione di tutta la documentazione** inerente i requisiti e l'organizzazione di ciascun costo di formazione per addetti operazioni di carico e scarico di gas naturale. Il costo relativo a tale obbligo è stato stimato in **80 euro**;

Dall'elenco riportato si evince che, con provvedimenti adottati nel corso del 2018, il Ministero dell'interno quantifica oneri introdotti per un ammontare complessivo di 23.706.994 euro. Conseguentemente il saldo di bilancio è pari a **23.706.994 euro**.

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

La relazione di bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo individua otto provvedimenti, adottati nel 2018, ai quali sono associati oneri informativi, introdotti o eliminati, come di seguito specificato:

- a) il primo provvedimento attiene alle disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (decreto legislativo 28 febbraio 2018, n. 20³¹). In particolare, il decreto prevede la **presentazione da parte di un organismo di controllo di un'istanza per ottenere l'autorizzazione a espletare le funzioni di controllo sugli operatori che svolgono attività in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica**. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione stima oneri introdotti per un ammontare di **102 euro**;
- b) il secondo provvedimento disciplina gli interventi a favore della zootecnica estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate (decreto ministeriale 1° marzo 2018, n. 1317³²). Nello specifico, il decreto prevede la **presentazione di un'istanza per ottenere un beneficio economico**. Il costo associato alla presentazione dell'istanza è stato stimato dall'Amministrazione in **1.640.000 euro**;
- c) il terzo provvedimento è relativo all'attuazione, in ambito nazionale, delle disposizioni del Regolamento europea n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465³³). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi per un totale di **23.704.451 euro**, per effetto dell'eliminazione dei seguenti obblighi:

³¹ D.Lgs. 23 febbraio 2018, n. 20, Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

³² DM 1 marzo 2018, n. 1317, Interventi a favore della zootecnica estensiva praticata nelle zone montane e limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 e nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

³³ Decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465, Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

- il decreto prevede che a partire dall'anno di domanda 2018 **non sia più necessario dimostrare la significatività della propria attività agricola nel caso in cui il beneficiario non sia titolare di una partita IVA o nel caso in cui la partita IVA in campo agricolo sia stata aperta dopo il 1° agosto 2014**. Inoltre, sempre dall'anno di domanda 2018, non è più necessario dimostrare la prevalenza dell'attività agricola nel caso in cui il richiedente svolga una attività ricadente nella lista negativa di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti). Il costo associato a tale semplificazione è stato stimato in **687.500 euro**;
 - il decreto prevede, a partire dall'anno di domanda 2018, per gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori, la possibilità di **evitare di dichiarare nella propria domanda le eventuali superfici acquisite in seguito all'adesione al regime stesso, purché tali superfici non siano oggetto di una domanda di aiuto o di sostegno a titolo di altro regime**. Per questa fattispecie di oneri, l'Amministrazione stima risparmi per un ammontare di **1.250.000 euro**;
- d) il quarto provvedimento attiene alle condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e dei criteri per la verifica della tracciabilità varietale (decreto interministeriale 7 agosto 2018, n. 4407³⁴). Più nel dettaglio, il decreto prevede **l'introduzione di una serie di adempimenti a carico delle imprese risicole che intendono utilizzare l'indicazione "classico" in associazione alla specifica denominazione della varietà di risone**, con riferimento alla semina, all'accesso al sistema di tracciabilità, alla raccolta e allo stoccaggio, alla vendita nonché alle rimanenze a fine campagna. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione stima oneri introdotti per un ammontare di **106.420 euro**;
- e) il quinto provvedimento riguarda le modifiche al finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro (decreto ministeriale 9 agosto 2018, n. 7839³⁵). Nel dettaglio, il decreto prevede una **modifica dell'istanza per la richiesta di una agevolazione** consistente nel fatto che le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extra doganali, non possedendo partita IVA, devono dimostrare la propria attività agricola ai fini della verifica del requisito di agricoltore in attività, attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola. Gli oneri amministrativi associati all'introduzione di tale obbligo sono stati stimati dall'Amministrazione in **200 euro**;
- f) il sesto provvedimento reca norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore

³⁴ Decreto interministeriale 7 agosto 2018, n. 4407, Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e criteri per la verifica della rintracciabilità varietale.

³⁵ Decreto ministeriale 9 agosto 2018, n. 7839, Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.

a dodici mesi (decreto ministeriale 24 ottobre 2018³⁶). In particolare il decreto prevede, tra l'altro, una serie di **adempimenti necessari al rinnovo dell'abilitazione a classificare le carcasse bovine e suine** per i quali l'Amministrazione ha stimato oneri introdotti per un ammontare di **600 euro**;

- g) il settimo provvedimento disciplina le modalità attuative del Regolamento europeo n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (decreto ministeriale 25 ottobre 2018³⁷). In particolare, il decreto stabilisce le **procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti**, suddivisi per singole tipologie. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione stima oneri introdotti per un ammontare di **67.760 euro**;
- h) l'ottavo provvedimento riguarda le modifiche al piano di regolazione dell'offerta di parmigiano Reggiano DOP (decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12551³⁸). In particolare, il decreto **modifica il piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano 2017-2019 introducendo, a carico del relativo Consorzio per la tutela, una serie di adempimenti relativi allo stato di attuazione del piano stesso**, con l'indicazione delle misure già adottate e da adottare nonché dei risultati ottenuti. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione stima oneri introdotti per un ammontare di **677 euro**.

Dall'elenco riportato si evince che, con provvedimenti adottati nel corso del 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quantifica oneri introdotti per un ammontare complessivo di 1.812.459 euro e oneri eliminati per 1.937.500 euro. Conseguentemente il **saldo di bilancio** è pari a - **125.041 euro**.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2018, gli oneri amministrativi introdotti dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205³⁹, recante modifiche alle disposizioni in materia di presentazione dell'istanza per l'accesso alla misura di sostegno alla povertà "Reddito di inclusione". In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione stima oneri per un ammontare di **3.800.000 euro**.

³⁶ Decreto ministeriale 24 ottobre 2018, Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi.

³⁷ Decreto ministeriale 25 ottobre 2018, Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

³⁸ Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12551, Approvazione delle modifiche integrative del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017-2019 di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6762, del 15 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5320 del 18 settembre 2017.

³⁹ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 che ha modificato il Decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura unica di contrasto alla povertà".

Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica su tre provvedimenti:

- 1) disposizioni integrative e correttive al «Codice del Terzo settore» (decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105⁴⁰;
- 2) decreto sul proroga termini (decreto legge 25 luglio 2018 n. 91⁴¹);
- 3) disposizioni attuative delle disposizioni europee in materia di lavoratori del settore marittimo (decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 61⁴²).

Da ultimo, l'Amministrazione precisa che, con riferimento al decreto legislativo 21 giugno 2018 n. 88⁴³, gli oneri informativi introdotti sono attinenti ai livelli minimi di regolazione europea, per cui non si ravvisa *goldplating*.

Ministero della giustizia

Il Ministero della giustizia indica, nella propria relazione di bilancio che gli oneri connessi al decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63⁴⁴ relativo all'attuazione a livello nazionale della disciplina sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti", e quelli contenuti nel decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51⁴⁵, riguardante l'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, rispettano i livelli minimi di regolazione europea per cui non si ravvisa *goldplating*.

Inoltre, con riferimento al regolamento che disciplina i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17⁴⁶), il Ministero precisa che tale provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della legge n. 180/2011 in quanto

⁴⁰ Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

⁴¹ Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

⁴² Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi.

⁴³ Decreto legislativo 21 giugno 2018, n. 88, Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

⁴⁴ Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

⁴⁵ Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

⁴⁶ Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

l'attività di accreditamento è attribuita ai Consigli dell'ordine, ovvero soggetti che, pur svolgendo un'attività volta a garantire l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense, non possono essere assimilati a uffici e organi della pubblica amministrazione, nell'esercizio di potestà autorizzatorie, concessorie o certificatorie.

Si evidenzia, da ultimo, che in merito al provvedimento di attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni europee in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101⁴⁷), il Ministero della giustizia comunica di non possedere gli elementi per pervenire a una quantificazione degli (eventuali) oneri conseguenti alla comunicazione, da parte del titolare dei dati, all'autorità di controllo, di violazioni di dati personali, e alla comunicazione del nominativo e dei dati di contatti di responsabili della protezione dei dati, nonché con riferimento agli oneri eliminati a seguito della soppressione dell'istituto della verifica preliminare relativamente ai trattamenti caratterizzati da rischi specifici.

Ministero dell'economia e delle finanze

Nella relazione di bilancio per l'anno 2018, il Ministero delle finanze, dopo aver ricordato che restano esclusi dalla disciplina del bilancio degli oneri (art. 8, legge n. 180/2011) tutti gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, dà conto degli oneri introdotti dalle disposizioni nazionali di attuazione delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziaria (decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107⁴⁸), stimati complessivamente in **403.200 euro**. Tali costi derivano dall'introduzione, in capo alle società con azioni ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF), dei seguenti obblighi:

- **tenuta e aggiornamento del registro** delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Il costo associato a tale adempimento è quantificato in 108.720 euro (di cui 84.240 euro a carico di emittenti con azioni quotate e 24.480 euro per gli emittenti con obbligazioni quotate);
- **comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate** il cui costo è stimato in 185.760 euro (di cui 112.320 euro per gli emittenti con azioni quotate e 73.440 euro per gli emittenti con obbligazioni quotate);
- **comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai manager sui titoli negoziati in MTF** che costa 108.720 euro (di cui 84.240 euro per gli emittenti con azioni quotate e 24.480 euro per gli emittenti con obbligazioni quotate).

⁴⁷ Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁴⁸ Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Si resta in attesa di ulteriori approfondimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul decreto 3 maggio 2018, n. 70⁴⁹ relativo all'attuazione in ambito nazionale delle disposizioni sulla comparabilità delle spese relative all'apertura, al trasferimento e all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. L'Amministrazione comunica a riguardo di non avere elementi da comunicare non disponendo ancora dei dati necessari, attesa la recente emanazione del decreto.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella propria relazione di bilancio relativa all'anno 2018, comunica che non possiede gli elementi di calcolo necessari alla quantificazione degli oneri informativi riconducibili agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018⁵⁰ a causa dell'impossibilità di individuare la totalità dei soggetti (c.d. "popolazione") che, a qualsiasi titolo, gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici.

Si resta in attesa della quantificazione degli oneri eliminati dal regolamento di attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152⁵¹).

Dipartimento per le politiche della famiglia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia indica, nella propria relazione di bilancio, gli oneri amministrativi eliminati dal D.P.C.M. 3 maggio 2018⁵², relativi all'introduzione dell'autocertificazione, a favore delle coppie di genitori adottivi, della maggior parte delle informazioni richieste per la presentazione dell'istanza di rimborso delle spese sostenute per l'adozione, stimati in **100.667** euro.

Conseguentemente il saldo di bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia per l'anno 2018 è pari a - **100.667** euro.

Il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno

⁴⁹ Decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 70, Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

⁵⁰ Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

⁵¹ D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

⁵² D.P.C.M. 3 maggio 2018, Concessione, per gli anni 2012/2017, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero.

comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2018 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi. Il relativo **saldo di bilancio è pari a zero**.

Con riferimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Dipartimento della funzione pubblica resta in attesa di ulteriori chiarimenti sui seguenti provvedimenti:

- a) D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ("Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006");
- b) Decreto 21 marzo 2018, n. 56 ("Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221").

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il **Dipartimento della funzione pubblica**, il **Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**, il **Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie**, il **Dipartimento per i rapporti con il Parlamento**, il **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica**, il **Dipartimento politiche antidroga**, il **Dipartimento politiche europee**, il **Dipartimento per le politiche di coesione** e il **Dipartimento per le riforme istituzionali**, nelle proprie relazioni di bilancio, comunicano di non aver né introdotto né eliminato oneri con i provvedimenti adottati nel corso del 2018.

Conseguentemente il relativo **saldo di bilancio** anche per queste amministrazioni è **pari a zero**.

4. Conclusioni

L'analisi sin qui svolta permette di tracciare il quadro dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 sul bilancio degli oneri introdotti ed eliminati. Come evidenziato nelle relazioni precedenti, la situazione continua a presentare luci e ombre.

Anche per l'anno 2018, non è possibile predisporre, entro la scadenza del 31 marzo, una relazione complessiva che contenga il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con riferimento a tutte le amministrazioni. Hanno presentato la relazione di bilancio ventitre amministrazioni (dodici Ministeri e undici Dipartimenti della Presidenza del Consiglio), mentre un Ministero non ha ancora fornito informazioni. In particolare:

1. le amministrazioni che hanno presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o comunque delle quantificazioni sono nove. Come negli anni precedenti, per alcune di queste amministrazioni, è stato necessario, anche in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, richiedere approfondimenti sulle quantificazioni e chiarimenti su temi specifici segnalati dalle associazioni imprenditoriali;
2. quattordici amministrazioni hanno presentato una relazione contenente la ricognizione dei procedimenti adottati nel 2018, attestando di non avere né introdotto, né eliminato oneri. Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono stati richiesti ulteriori approfondimenti di cui si darà conto nella nota integrativa al 31 maggio, unitamente ai riscontri in merito alle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali nel corso dell'attività di consultazione;

3. l'unica amministrazione inadempiente per il 2018 è soltanto una ovvero il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca che non ha ancora inviato la propria relazione di bilancio.

L'analisi delle relazioni predisposte dalle amministrazioni evidenzia, infatti, un ridotto tasso di adempimento delle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto delle imprese: diverse amministrazioni non provvedono alla trasmissione del bilancio degli oneri e, per quanto attiene ai contenuti, non tutti i bilanci predisposti presentano informazioni complete, riferite, cioè, alla stima degli oneri di tutti i provvedimenti adottati nell'anno, il che significa che gli eventuali saldi di bilancio indicati sono parziali e quindi potenzialmente fuorvianti.

Le principali motivazioni addotte per giustificare il mancato adempimento riguardano, essenzialmente, difficoltà di stima: mentre, infatti, la quantificazione dei costi dei singoli adempimenti è reso agevole, grazie al tariffario introdotto con d.P.C.M. 25 gennaio 2013, lo stesso non può dirsi per la stima della popolazione di riferimento (il numero di cittadini e di imprese interessati dalla introduzione o della eliminazione degli oneri). Tale difficoltà, del resto, si manifesta già in sede di predisposizione delle AIR: infatti, pur nel generale, progressivo miglioramento, negli anni, della qualità delle informazioni delle relazioni AIR relativamente all'individuazione e alla descrizione degli oneri introdotti ed eliminati e delle attività di stima, permane ancora una difficoltà nelle attività di quantificazione e in particolare nell'individuazione delle platee di destinatari degli oneri⁵³. Poiché le AIR costituiscono la principale base di partenza per la predisposizione della relazione di bilancio, la qualità di queste inficia quindi in modo significativo la redazione del bilancio⁵⁴.

Se tuttavia le difficoltà della misurazione sono oggettive, i risultati modesti fanno emergere la necessità di sensibilizzare maggiormente i vertici politici per garantire un loro maggiore *commitment*. Infatti la stima degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese offrirebbe innumerevoli vantaggi, facilmente apprezzabili anche a livello politico: consente di indicare *ex ante* obiettivi di semplificazione misurabili e può produrre, in tempi relativamente rapidi, benefici per i cittadini e le imprese “a costo zero”⁵⁵.

Di seguito si sintetizzano i percorsi di miglioramento e correttivi elaborati, con il contributo delle associazioni⁵⁶, negli ultimi anni, al fine di valorizzare il bilancio degli oneri definito “*un meccanismo utilissimo per il controllo sugli oneri regolatori, informativi e amministrativi*”⁵⁷.

⁵³ In particolare, le relazioni AIR continuano ad essere tendenzialmente carenti di valutazioni in termini di costi amministrativi eliminati o introdotti e in ordine agli effetti concorrenziali degli interventi normativi e agli impatti di essi sui cittadini e le imprese.

CONSIGLIO DI STATO, Numero affare 00807/2017. Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione”, cit., p. 9.

⁵⁴ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, *Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 2015* (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180), cit., p. 14.

⁵⁵ F. SARPI, *La crociata contro gli oneri amministrativi. Attori, processi, tecniche e risultati della misurazione degli oneri amministrativi in alcuni paesi europei: un'analisi comparata*, cit., pp. 347-348.

⁵⁶ Le associazioni dei consumatori e imprenditoriali sono state audite il giorno 18/03/2019, rispettivamente alle ore 10:00 e alle ore 11:00. Oltre ai referenti del Dipartimento della funzione pubblica, all'incontro erano presenti: in

➤ *Razionalizzare l'attività di misurazione*

Una spiegazione del basso livello di *compliance* delle amministrazioni nella predisposizione del bilancio degli oneri risiede nel fatto che, in base alle disposizioni vigenti, queste ultime sono obbligate a elaborare stime di tutti gli oneri introdotti ed eliminati, anche di quelli che presentano una rilevanza marginale. Tale approccio, determinando un sovraccarico operativo, intacca la percezione di utilità dell'intero meccanismo.

Affinché le amministrazioni pubbliche vengano incentivate all'esercizio di stima degli oneri è necessario razionalizzare lo strumento rendendo positivo il rapporto tra i benefici che discendono dagli sforzi di misurazione (in termini di qualità della regolazione, trasparenza e rendicontazione per cittadini e imprese, ma anche di comunicazione dei risultati delle politiche di semplificazione e quindi di miglioramento dei rapporti con gli *stakeholder*, di incremento del livello di fiducia nell'istituzione, etc.) e i relativi costi (di raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie per la predisposizione delle stime, di formazione di competenze specialistiche).

L'attività di quantificazione degli oneri deve essere significativa e selettiva, per la rilevanza dei contenuti informativi, per cittadini e imprese, ma anche per le stesse amministrazioni. Tale risultato può essere colto applicando all'attività di stima degli oneri il "*principio di proporzionalità*" mediante l'esclusione dal bilancio:

- a) degli adempimenti a "basso impatto": sarebbe utile fissare soglie minime per la popolazione cui gli oneri introdotti o eliminati si riferiscono o per i relativi costi unitari, al di sotto delle quali non procedere nella stima degli oneri;
- b) degli oneri discendenti da adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici, come, ad esempio, quelli riferiti a domande di sussidi, contributi, etc.. La loro "iscrizione in bilancio", infatti, può produrre una situazione paradossale per le amministrazioni che, per le loro finalità istituzionali, erogano in uno stesso anno un grande numero di benefici. Sul punto, le valutazioni delle associazioni imprenditoriali consultate dal Dipartimento della funzione pubblica sono diverse: se il principio può essere condivisibile, resta però il rischio che dietro alcuni obblighi informativi e adempimenti amministrativi possano celarsi barriere create *ad hoc* dalle amministrazioni per limitare l'accesso ai benefici stessi.

➤ *Rafforzare le competenze e la capacità amministrativa*

L'esperienza di questi anni dimostra che le principali criticità in materia di misurazione degli oneri (come del resto quelle registrate per l'AIR) sono da attribuire non già e non tanto all'impostazione teorica della sua disciplina, ma alla sua (ancora) inadeguata attuazione pratica.

rappresentazione dei consumatori, Adiconsum nazionale; in rappresentanza del mondo imprenditoriale: CNA; Confartigianato; Confcommercio; Confindustria.

⁵⁷ CONSIGLIO DI STATO, Numero affare 00807/2017. Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", cit., p. 9.

L'attività di verifica delle relazioni di bilancio evidenzia un relativo miglioramento della capacità delle amministrazioni di individuare e stimare gli oneri introdotti ed eliminati nell'ambito della propria attività normativa. Persistono, nel contempo, difficoltà nelle attività di quantificazione e, soprattutto, nell'individuazione delle platee di destinatari; più agevole, invece, risulta la stima dei costi unitari anche grazie al ricorso pressoché generalizzato alle apposite Linee guida, che si sono dimostrate un ausilio efficace all'elaborazione delle stime.

Per affrontare l'oggettiva complessità della misurazione degli oneri amministrativi sono necessarie competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle strettamente giuridiche, che in molti contesti sono ancora prevalenti. Anche per questo motivo, sarebbe opportuno pensare a costituire dei team preposti alle attività di misurazione degli oneri con competenze multidisciplinari. Un approccio di questo tipo presuppone interventi di formazione, in parte già avviati⁵⁸, ma anche, più in generale, iniziative di affiancamento e supporto alle amministrazioni finalizzate a sviluppare la loro capacità amministrativa. Un ruolo significativo, in tal senso, può essere giocato dalle azioni di sistema promosse dal Dipartimento della funzione pubblica per l'attuazione del PON "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", che prevedono proprio il rafforzamento delle risorse dedicate dalle amministrazioni alla semplificazione delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi e regolatori. In particolare, sono previsti, tra gli altri, interventi di affiancamento al fine di aumentare la capacità delle amministrazioni, ai diversi livelli di governo, di elaborare e attuare proposte di semplificazione e iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei singoli (ad esempio mediante la promozione di "reti di semplificatori" e i "centri di competenza").

Accanto agli interventi professionalizzanti, per aumentare il grado di *compliance* delle amministrazioni si potrebbero prevedere sanzioni reputazionali per le amministrazioni che adempiono agli obblighi di misurazione degli oneri amministrativi solo parzialmente o in modo sostanzialmente burocratico; per i dipendenti, l'assolvimento di tali adempimenti dovrebbe invece essere oggetto di misurazione della *performance* e, quindi, di valutazione.⁵⁹

➤ *Ampliare la capacità informativa*

Il rafforzamento dell'attività di misurazione degli oneri passa (anche) attraverso l'espansione e l'arricchimento dei contenuti informativi dello strumento del bilancio. Per conseguire questo risultato sarebbe opportuno porre in essere i seguenti "correttivi":

- a) estendere l'ambito di applicazione del bilancio degli oneri

⁵⁸ Ci si riferisce, in particolare, alle iniziative di formazione promosse dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Per approfondimenti su questo tema si veda, ad esempio, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (Anno 2015) presentata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI)*, Roma, 2016.

⁵⁹ S. Angeletti, I. Grella, "La contabilità degli oneri amministrativi nelle pubbliche amministrazioni. Un bilancio", in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1/2018.

- comprendendo i provvedimenti in materia di fisco; l'esclusione di questi, come si accennava, inficia fortemente la validità dello strumento escludendo dalla valutazione gli oneri correlati a provvedimenti a forte impatto per i destinatari;⁶⁰
 - estendendo l'analisi ad atti normativi c.d. di “*soft law*” (circolari esplicative, linee guida, etc.); con sempre maggiore frequenza, l'attuazione dei provvedimenti di fonte primaria e, quindi, la definizione puntuale delle modalità di adempimento degli obblighi informativi in essi contenuti è rimandata alle norme prive di efficacia vincolante diretta, che rischiano di non essere prese in considerazione con la conseguenza di eludere l'obiettivo proprio del bilancio che è quello del contenimento degli oneri;
 - proiettando l'attività di misurazione degli oneri in una prospettiva pluriennale; la quantificazione dei costi amministrativi associati ai nuovi oneri introdotti e/o eliminati, per come è scritta attualmente la norma, ha come periodo di contabilizzazione l'anno solare. Questo meccanismo genera il rischio di tenere fuori dal bilancio provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati impedendo una vista retrospettiva indispensabile per dare evidenza agli oneri complessivi associati alle medesime “filieri normative”;
 - dando specifica evidenza all'introduzione, in sede di recepimento di direttive europee, di adempimenti e oneri ulteriori rispetto a quelli definiti dal regolatore comunitario (c.d. *goldplating*);
- b) ampliare l'ambito soggettivo del bilancio oltre le amministrazioni centrali: concentrare la quantificazione degli oneri ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni centrali non consente di valutare compiutamente tutti gli oneri introdotti o eliminati, spesso specificati in successivi provvedimenti attuativi adottati da enti (agenzie, autorità indipendenti etc) non rientranti nella definizione di “amministrazioni statali” (un esempio in questo senso è rappresentato dal Codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), la cui attuazione è rimessa, tra l'altro, alle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione).

Ulteriori ambiti di intervento a costo zero per arricchire l'offerta informativa del bilancio potrebbero essere i seguenti:

- a) concentrare l'attenzione su settori economici/produttivi o su classi di imprese e cittadini, in cui i provvedimenti normativi possono avere un impatto particolarmente rilevante: parafrasando il linguaggio del bilancio, l'elemento rilevante può non essere il saldo complessivo, ma l'andamento delle sue singole poste. Questo significa che non sempre la numerosità dei provvedimenti (iperlegiferazione) è sintomo di maggiori oneri; ci possono essere delle materie regolamentate da pochi provvedimenti ma di grande impatto;
- b) maggiore coordinamento con gli altri strumenti di *better regulation* e in modo particolare con l'analisi di impatto della regolazione (AIR).

⁶⁰ L'esclusione è espressamente contenuta nel comma 2-septies dell'art. 8 che annovera “*Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici*”.

Va specificato, che mentre alcuni degli interventi sopra prospettati richiederebbero una modifica normativa (ad esempio, ampliare l'ambito di applicazione alla materia fiscale; estendere la quantificazione degli oneri anche a provvedimenti adottati da amministrazioni non statali; proiettare l'attività di bilancio in una prospettiva pluriennale), vi sono altri interventi realizzabili a normativa vigente. Sotto quest'aspetto si potrebbe valutare se modificare le linee guida per la stima degli oneri anche arricchendo i contenuti informativi dei documenti di analisi attualmente predisposti (ad esempio, migliorare il coordinamento con altri strumenti di qualità di regolazione, primo fra tutti l'AIR).

**SCHEDE BILANCI
MINISTERI**

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obbligo informativo: 1. RICHIESTA CARTA ELETTRONICA "BONUS CULTURA" (BENEFICIARI)

Rivolto a:

- ☒ Cittadini
☐ Imprese

Effetto del provvedimento:

- ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min)
Accesso alla piattaforma online	A - Acquisizione della modulistica	B	20
Compilazione modulo online per la registrazione	B - Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	20
Invio online del modulo	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	20
Totale			60

Popolazione: 15.207 giovani registrati (dati di fonte amministrativa).

Frequenza: una tantum.

Obbligo informativo: 2. ADESIONE AL SISTEMA "BONUS CULTURA" (ESERCENTI)

Rivolto a:

Cittadini

☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

☒ Introduzione

☐ Eliminazione

☐ Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Accesso alla piattaforma online	A - Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione modulo online per la registrazione	B - Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Invio online del modulo	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			30

Popolazione: 2.828 nuovi esercizi commerciali registrati (dati di fonte amministrativa).

Frequenza: una tantum.

Obbligo informativo: 2. ADESIONE AL SISTEMA "BONUS CULTURA" (ESERCENTI)

Rivolto a:

Cittadini

☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

☒ Introduzione

☐ Eliminazione

☐ Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Accesso alla piattaforma online	A - Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione modulo online per la registrazione	B - Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Invio online del modulo	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			30

Popolazione: 2.828 nuovi esercizi commerciali registrati (dati di fonte amministrativa).

Frequenza: una tantum.

Bilancio oneri introdotti ed eliminati. Anno 2018.

Ministero dei beni e delle attività culturali

BILANCIO

1	Richiesta carta elettronica "bonus cultura" (beneficiari)	C	15	115.207	1	1.728.105	
2	Adesione al sistema "bonus cultura" (esercenti)	I	30	2.828	1	84.840	
						Saldo	1.812.945

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

1. Decreto legislativo n. 20 del 28 febbraio 2018 recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Obbligo informativo: 1 - Presentazione istanza di autorizzazione
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento della documentazione necessaria per la compilazione dell'istanza di autorizzazione	Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione del modulo dell'istanza di autorizzazione	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Presentazione della domanda	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			30

Popolazione: 17

La popolazione fa riferimento al numero di organismi di controllo attualmente autorizzati.

Frequenza (adempimento/anno): 0,2

L'autorizzazione ha durata quinquennale.

2. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1317 del 1° marzo 2018, recante Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Obbligo informativo: 1 - Presentazione istanza
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento della documentazione necessaria per la compilazione dell'istanza	Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione domanda di accesso ai benefici	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Compilazione dichiarazione "de minimis"	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Presentazione della domanda	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			40

Popolazione: 41.000

Imprese agricole con prati permanenti ubicati in zone montane e nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 situati anche in zone svantaggiate; potenziali beneficiari: 41000 circa (domande presentate per il 2018).

Frequenza (adempimento/anno): 1

Sono stanziati risorse per le annualità 2019-2020 la frequenza di adempimento è annuale per ciascuna annualità.

3. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Obbligo informativo: 1 – Comunicazione o dichiarazione
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Eliminazione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento dei moduli necessari per la compilazione dell'istanza	Acquisizione della modulistica	B	10
Reperimento della documentazione reddituale necessaria per la compilazione dell'istanza	Copia della documentazione	M	5
Comunicazione redditi per dimostrazione della significatività dell'attività agricola	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	M	100
Presentazione della domanda	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			125

Popolazione: 5.500

Frequenza (adempimento/anno): 1

Obbligo informativo: 2 – Comunicazione o dichiarazione
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Eliminazione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Omissione di comunicazione di acquisizione nuove superfici se non oggetto di domanda di aiuto o di sostegno (comunicazione fornita nel contesto della presentazione della domanda unica)	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	5
Totale			5

Popolazione: 250.000

Frequenza (adempimento/anno): 1

4. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2018 n. 4407 recante Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e criteri per la verifica della tracciabilità varietale.

Obbligo informativo: 1 – Presentazione modulo di adesione dell'Ente Nazionale Risi - riso "classico"

Rivolto a: Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento del modulo di adesione al sistema di rintracciabilità per il riso "classico"	Acquisizione della modulistica	B	10
Copia del documento di identità da allegare	Copia della documentazione	B	3
Compilazione del modulo di adesione	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Presentazione del modulo di adesione	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			33

Popolazione*: 340

** N.B.: stima della popolazione in base al numero di aderenti all'albo.*

Frequenza

(adempimento/anno): 1

Obbligo informativo: 2 – Presentazione denuncia di superficie all'Ente Nazionale Risi
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento del modulo di denuncia di superficie	Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione del modulo di adesione	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	20
Presentazione del modulo di adesione	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			40

Popolazione*: 340

** N.B.: stima della popolazione in base al numero di aderenti all'albo.*

Frequenza

(adempimento/anno): 1

Obbligo informativo: 3 – Denuncia di produzione all'Ente Nazionale Risi
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento del modulo di denuncia di produzione	Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione del modulo di denuncia produzione	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	20
Presentazione del modulo di denuncia produzione	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			40

Popolazione*: 340

** N.B.: stima della popolazione in base al numero di aderenti all'albo.*

Frequenza

(adempimento/anno): 1

Obbligo informativo: 4 – Identificazione dei locali di stoccaggio del riso "classico"
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Raccolta ed elaborazione dati riguardanti i locali di stoccaggio del riso "classico"	Annotazione su formulari e registri	B	80
Conservazione del materiale amministrativo	Archiviazione	B	10
Totale			90

Popolazione*: 340

** N.B.: stima della popolazione in base al numero di aderenti all'albo.*

Frequenza

(adempimento/anno): 1

Obbligo informativo: 5 – Conservazione documentazione su sementi
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Conservazione in azienda dei documenti di trasporto per l'acquisto seme, le fatture e i cartellini	Archiviazione	A	30
Totale			30

Popolazione*: 340

** N.B.: stima della popolazione in base al numero di aderenti all'albo.*

Frequenza

(adempimento/anno): 1

Obbligo informativo: 6 – Documenti di vendita del riso "classico"
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione del contratto di compravendita indicando che il prodotto è destinato alla produzione di riso "classico"	Compilazione	B	20
Compilazione del documento di trasporto indicando che il prodotto è destinato alla produzione di riso "classico"	Compilazione	B	20
Totale			40

Popolazione*: 340

** N.B.: stima della popolazione in base al numero di aderenti all'albo.*

Frequenza

(adempimento/anno): 1

Obbligo informativo: 7 – Presentazione denuncia di rimanenza all'Ente Nazionale Risi
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento del modulo di denuncia di rimanenza	Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione del modulo di denuncia rimanenza	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	20
Presentazione del modulo di denuncia rimanenza	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			40

Popolazione*: 340

** N.B.: stima della popolazione in base al numero di aderenti all'albo.*

Frequenza

(adempimento/anno): 1

5. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 9 agosto 2018, n. 7839 recante modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.

Obbligo informativo: 1 – Presentazione istanza
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione all'Organismo pagatore di competenza (nel contesto della presentazione della domanda unica/di aiuto/di pagamento PAC)	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Totale			10

Popolazione: 20
Frequenza
(adempimento/anno): 1 (*una tantum*)

6. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 24 ottobre 2018, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi.

Obbligo informativo: 1 – Rinnovo abilitazione a classificare i suini con frequenza decennale
Rivolto a: Imprese/cittadini
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione modulistica per la domanda di partecipazione al corso bovini	Acquisizione modulistica	B	10
Compilazione del modulo di domanda	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Copia della documentazione da allegare	Copia documentazione	B	3
Acquisizione della documentazione	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	1
Totale			24

Popolazione: 250
Frequenza
(adempimento/anno): 0,1 (*l'abilitazione ha validità decennale*)

7. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 25 ottobre 2018, recante modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

Obbligo informativo: 1 – Presentazione domanda per usufruire dei benefici
Rivolto a: Imprese
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per ciascuna impresa

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione modulistica per la domanda di partecipazione al corso bovini	Acquisizione modulistica	B	10
Compilazione del modulo di domanda	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	M	100
Elaborazione del documento tecnico	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	B	140
Annotazione su registri	Annotazione su formulari e registri	A	220
Copia dei documenti	Copia della documentazione	M	5
Trasmissione della documentazione all'organismo pagatore	Trasmissione alla PA o a soggetti terzi	M	30
Acquisizione della documentazione rilasciata dalla PA	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	1
Archiviazione	Archiviazione	A	30
Assistenza a verifiche e ispezioni	Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			586

Popolazione: 110
Frequenza
(adempimento/anno): 1 (*adempimento straordinario una tantum*)

8. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018, n. 12551, recante modifiche al piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano Dop - piano 2017-2019.

Obbligo informativo: 1 – Modifica del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano
Rivolto a: Imprese (Consorzio di tutela)
Effetto del provvedimento: Introduzione

Stima del costo medio per l'impresa (Consorzio di tutela)

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione modulistica per la domanda di modifica del piano	Acquisizione modulistica	B	10
Compilazione del modulo di domanda	Compilazione modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Elaborazione del documento tecnico	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	A	2.000
Trasmissione della documentazione al comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP	Trasmissione alla PA o a soggetti terzi	B	10
Acquisizione della documentazione rilasciata dal comitato	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	1
Totale			2.031

Popolazione: 1
Frequenza (adempimento/anno): 0,33 (*adempimento ogni tre anni*)

Bilancio oneri introdotti ed eliminati. Anno 2018.
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo

Provvedimento	Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
	N.	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	1	Presentazione istanza di autorizzazione	Imprese	30	17	0,2	102	
2	1	Presentazione istanza	Imprese	40	41.000	1	1.640.000	
3	1	Comunicazione o dichiarazione	Imprese	125	5.500	1		687.500
	2	Comunicazione o dichiarazione	Imprese	5	250.000	1		1.250.000
4	1	Presentazione modulo di adesione dell'Ente Nazionale Risi - riso "classico"	Imprese	33	340	1	11.220	
	2	Presentazione denuncia di superficie all'Ente Nazionale Risi	Imprese	40	340	1	13.600	
	3	Denuncia di produzione all'Ente Nazionale Risi	Imprese	40	340	1	13.600	
	4	Identificazione dei locali di stoccaggio del riso "classico"	Imprese	90	340	1	30.600	
	5	Conservazione documentazione su sementi	Imprese	30	340	1	10.200	
	6	Documenti di vendita del riso "classico"	Imprese	40	340	1	13.600	
	7	Presentazione denuncia di rimanenza all'Ente Nazionale Risi	Imprese	40	340	1	13.600	
5	1	Presentazione istanza	Imprese	10	20	1*	200	
6	1	Rinnovo abilitazione a classificare i suini con frequenza decennale	Imprese cittadini	24	250	0,1	600	
7	1	Presentazione domanda per usufruire dei benefici	Imprese	586	110	1*	64.460	
8	1	Modifica del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano	Imprese	2.031	1	0,33	677	

TOTALE

1.812.459 - 1.937.500

SALDO

- 125.041

Note: a) una tantum.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

BILANCIO COMPLESSIVO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI - DG inclusione e politiche sociali

						Stima del costo medio degli oneri (CMO)					Stima della numerosità annua			Costi amministrativi annuali (in euro) G=C*F	
Provvedimento	Disposizione	Contenuto	Oneri amministrativi	Tipologia di azione Eliminazione (-1) Introduzione (+1)		Attività standard	Stima dell'onerosità delle attività	Quantificazione costo (in euro) A	Costi vivi (in euro) B	Totale CMO C=(A+B)	Popolazione* D	Frequenza annua E	Numerosità F= (D*E)	Totali parziali	Saldo generale (G= C*F)
Legge n. 205/2017 che ha modificato il Decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura unica di contrasto alla povertà"	articolo 1, commi 190 e 192	La domanda per l'introduzione della misura è presentata ai Comuni o ad altri punti di accesso secondo modelli predisposti dall'istituto . I Comuni trasmettono all'INPS, secondo le modalità telematiche previste dall'Istituto le informazioni contenute nel modulo di domanda del Bel. L'INPS verifica	Presentazione della domanda secondo i modelli predisposti dall'INPS.	Introduzione	A	Acquisizione della modulistica	Basso	(20*0,25)=5	0	5,00	200.000	1	200.000	1.000.000	1.000.000
					B	Compilazione dei moduli	Basso	(30*0,25)=7,5	0	7,50	200.000	1	200.000	1.500.000	1.500.000
					E	Copia della documentazione.	Basso	(6*0,25)=1,5	0	1,50	200.000	1	200.000	300.000	300.000
					G	Trasmissione alla P.A.	Basso	(20*0,25)=5	0	5,00	200.000	1	200.000	1.000.000	1.000.000
		Totale							19,00	0,00	19,00				3.800.000,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214 recante regolamento sulle modalità di costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione e successivo decreto di attuazione del Direttore Generale della DGPICPMI 29 gennaio 2018

- 1) domanda di agevolazione presentata dal soggetto proponente al Ministero dello sviluppo economico, prevista dall'art. 8 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018. Il relativo costo è stimato in € 454, secondo quanto calcolato nella tabella sottostante ed utilizzando come parametro i riferimenti di costo di cui al Prospetto 4 delle citate Linee guida.

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione modulistica dal sito internet	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Presentazione della domanda	B. Compilazione di modulo/istanza	B	10
Redazione programma di attività	C. Predisposizione di rapporto/relazione/doc. tecnico	M	410
Copia della documentazione	E. Copia della documentazione	B	3
Trasmissione tramite PEC	G. Trasmissione alla p.a.	B	10
Notifica ricezione PEC	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla p.a.	B	1
Archiviazione	I. Archiviazione	B	10

- 2) Domanda di erogazione a titolo di anticipazione dei benefici concessi, prevista dall'art.12 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018. Il relativo costo è stimato in € 41, secondo quanto calcolato nella tabella sottostante ed utilizzando come parametro i riferimenti di costo di cui al Prospetto 4 delle citate Linee guida.

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione della modulistica	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione della domanda	B. Compilazione di modulo/istanza	B	10
Trasmissione	G. Trasmissione alla p.a.	B	10
Acquisizione della documentazione	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla p.a.	B	1
Archiviazione	I. Archiviazione	B	10

- 3) Monitoraggio e controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico, onere previsto dall'art. 15 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018. Il relativo costo è stimato in € 60, secondo quanto calcolato nella tabella sottostante ed utilizzando come parametro i riferimenti di costo di cui al Prospetto 4 delle citate Linee guida.

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Archiviazione	I. Archiviazione	B	10
Assistenza a verifica e ispezioni	L. Assistenza a verifica e ispezioni	B	50

Popolazione: Risultano in numero di otto i centri di competenza che, a seguito della partecipazione alla selezione pubblica di cui al decreto in esame, sono giunti alla conclusione della fase negoziale della procedura e a favore dei quali saranno successivamente assegnate le risorse messe a bando.

Si ribadisce che i menzionati oneri amministrativi gravano sul centro di competenza in quanto tale (cui partecipano, come già chiarito, anche le imprese) e sono relativi alla domanda presentata nell'annualità 2018, non essendoci ulteriori oneri per gli anni a seguire, salvo quelli relativi all'archiviazione dei documenti funzionali allo svolgimento del monitoraggio/controllo a cura del Mise.

Frequenza: annuale

Si riporta pertanto, nella tabella sottostante, la stima finale dei costi amministrativi del provvedimento.

Descrizione attività		Costo unitario (€)		Costo totale (€)		Totale (€)	
Attività		Costo unitario (€)		Costo totale (€)		Totale (€)	
1	Domanda di agevolazione	Centri di competenza	454	8	1	3632	
2	Domanda di erogazione	Centri di competenza	41	8	1	328	
3	Monitoraggio e controlli	Centri di competenza	60	8	1	480	
Saldo						4440	

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2018, attuativo dell'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

- 1) Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte, prevista dall'art.6, comma 3, del DM 4 maggio 2018. Il relativo costo è stimato in € 140, secondo quanto calcolato nella tabella sottostante ed utilizzando come parametro i riferimenti di costo di cui al Prospetto 4 delle citate Linee guida

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Oncrosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione della relazione illustrativa	C.Predisposizione rapporto/relazione/documento tecnico di	B	140

Popolazione: ca 120.000 imprese che vogliano formare il personale dipendente per far acquisire / consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0".

Frequenza: annuale

Si riporta pertanto, nella tabella sottostante, la stima finale dei costi amministrativi dell'intero provvedimento.

Attività/Spese vive		Costo unitario		Popolazione		Costo totale	
Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte	I	140	120.000	I	16.800.000		
Saldo						16.800.000	

Decreto 19 luglio 2018, Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Freq.	Costi totali	
N.	Denominazione	Riv. a				Introdotti	Eliminati
1	Domanda per il rilascio di licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada	I (operatori postali)	596	200	0,2	23.840	
Saldo						23.840	

Bilancio oneri introdotti ed eliminati. Anno 2018.

Ministero dello sviluppo economico

Provvedimento	Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
	N.	Denominazione	Riv. a				Introdotti	Eliminari
1. Decreto interministeriale 12/09/2017, n. 214 e successivo decreto direttoriale attuativo 29/01/2018	1	Domanda di agevolazione	I	454	8	1	3.632	
	2	Domanda di erogazione	I	41	8	1	328	
	3	Monitoraggio e controlli	I	60	8	1	480	
2. Decreto interministeriale 4 maggio 2018, Credito d'imposta per la Formazione 4.0.	1	Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte	I	140	120.000	1	16.800.000	
3. Decreto 19 luglio 2018, Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.	1	Domanda per il rilascio di licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada	I (Operatori postali)	596	200	0,2	23.840	
SALDO							16.828.280	

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Onere amministrativo: [OI 1] Monitoraggio dei cantieri, introdotto dall'art. 26 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 132/2018.

Rivolto a: Imprese

Effetto del provvedimento:

Modifica: estensione dell'obbligo di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

Costo medio:

Attività / Spese vive		Attività standard corrispondente		Quantità (B/A)		Costo (C)	
Trasmissione alla pubblica amministrazione		G		B		10	
Totale						10	

Popolazione: La stima della popolazione è stata effettuata sulle notifiche preliminari pervenute da un campione di prefetture nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2019. L e Prefetture incluse nel campione (Como, Nuoro, Grosseto, Perugia, Reggio Calabria, Milano), selezionate sulla base di criteri geografici (nord, sud, centro) e demografici (province di grande, media e piccola dimensione), hanno indicato un totale di 119 notifiche ricevute. Per calcolare la popolazione nazionale di riferimento si è proceduto ad effettuare il seguente calcolo: $[(119/6) \times 105 \text{ (Prefetture d'Italia)}] = 2.082$ (notifiche mensili). Con riferimento al periodo di competenza 2018 (dal 4 al 31 dicembre 2018), si stima una popolazione pari a 107 notifiche preliminari così calcolate: $[(119 \text{ (notifiche dal 1° al 31 gennaio 2019)} / 31 \text{gg} \times 28 \text{gg (periodo 4-31 dicembre 2018)})] = 107$.

Frequenza: Una tantum, prima dell'inizio dei lavori pubblici.

Onere amministrativo: [OI 2] Piano di emergenza interno per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, introdotto dall'art. 26-bis, commi 1 e 4, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 132/2018.

Rivolto a:

☐ Imprese

Effetto del provvedimento:

☐ Introduzione

Costo medio:

Attività / Spese vive		Attività standard corrispondente		Onerosità (B-M/A)	Costo (€)
Predisposizione piano di emergenza interno per controllare e circoscrivere gli incidenti		C		M-A	1.705
Trasmisione al Prefetto competente delle informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna		G		B	10
Totale					1.715

Popolazione:

I gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti soggetti all'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna sono 12.703 (anno 2017, fonte dichiarazione MUD anno 2018), individuati con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso il rinvio al Catasto Nazionale dei Rifiuti, tenuto dall'ISPRA. La quantificazione economica dell'onere parte da due differenti presupposti: un livello di complessità medio-alto dell'attività amministrativa e diversificate dimensioni degli impianti (piccoli, grandi e medi). Il riferimento di costo per la predisposizione del documento tecnico – piano di emergenza interno – è stato stimato considerando i valori indicati nell'Allegato A del DPCM 25 gennaio 2013- punto C, prospetto 4- : $410 + 3.000/2 = 1.705$.

Infine, la trasmissione al Prefetto competente delle informazioni utili all'elaborazione del piano esterno, prevista dal comma 4, è stata ipotizzata di bassa complessità in quanto verosimilmente digitale è pari a 10.

Frequenza:

Una tantum.

Onere amministrativo: [OI 3] Nazionalizzazione di veicoli immatricolati all'estero, introdotto dall'art. 29 bis, comma 1, capoverso lettera a), n. 1, comma 1 *quater*, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 132/2018.

Rivolto a:

☐ Cittadini

Effetto del provvedimento:

☐ Introduzione

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.)
Acquisizione modulistica	A	B	20
Compilazione modulo istanza	B	B	60
Trasmissione pubblica amministrazione	G	A	140
Acquisizione targa e libretto di circolazione dalla Motorizzazione	H	A	140
Effettuazione pagamenti	F	A	80
Totale			440x0,25=110
Costo medio OI = 110€ + 6€ (costi vivi di spese postali) = 116€ (per pratica per cittadino)			

Popolazione: La Motorizzazione Civile ha fornito dati relativi alle nazionalizzazioni effettuate nel periodo 4.12.2018-30.1.2019 di veicoli già targati (secondo la definizione dell'art. 47 del CdS: veicoli 27.532 e motoveicoli 313). Con riferimento al periodo di competenza 2018 (dal 4 al 31 dicembre 2018), si è stimata una popolazione pari a 14.176 così calcolata: $[(27.532+313)/55gg] \times 28gg = 14.176$.

Frequenza:

Una tantum, all'atto della richiesta.

Onere amministrativo: [OI 4] Rilascio foglio di via e relativa targa per mancata nazionalizzazione di veicoli immatricolati all'estero, introdotto dall'art. 29 *bis*, comma 1, capoverso lettera a) n. 1, comma 1 *bis*, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 132/2018.

Rivolto a:

☐ Cittadini

Effetto del provvedimento:

☐ Introduzione

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.)
Acquisizione del foglio di via e della relativa targa ai sensi dell'art. 99, previa consegna del documento di circolazione e della targa estera	H	A	140
Effettuazione pagamenti	F	A	80
Totale			220x0,25=55
Costo medio OI = 55€ + 3€ (costi vivi) = 58€ (per pratica per cittadino)			

Popolazione:

La Motorizzazione Civile ha fornito una stima di circa 9.000 fogli di via a bimestre, sulla quale si è quantificato, con riferimento al periodo di competenza 2018 (dal 4 al 31 dicembre 2018), una popolazione pari a 4.200. Il valore di 4.200 è stato ottenuto come di seguito indicato: [(9.000 a bimestre / 60gg) X 28 gg (dal 4 al 31 dicembre 2018)] = 4.200 fogli di via.

Frequenza:

Una tantum, all'atto della richiesta.

Onere amministrativo: [OI 5] Pubblicazione, con cadenza semestrale, a cura dei soggetti gestori dei centri - di cui agli articoli 9-11 D.Lgs. 142/2015, D.L. 451/1995 convertito con L. 563/95 e articoli 10ter e 14 D.Lgs. 286/98 - della rendicontazione delle spese di gestione, successivamente alle verifiche operate dalla Prefettura ai fini della liquidazione. Onere introdotto dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 132/2018.

Rivolto a:

☐ Imprese

Effetto del provvedimento:

☐ Introduzione

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Pubblicazione rendicontazione	G	B	10
Totale			10

Popolazione: Attualmente, sul territorio nazionale risultano impegnati nella gestione delle strutture di accoglienza 1.486 enti gestori.

Frequenza: Semestrale.

DM 23 ottobre 2018, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Obbligo informativo: [N. 2] Documenti tecnici da conservare presso l'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione, DM 23 ottobre 2018

Rivolto a:

- Effetto del provvedimento:

☒ Cittadini

☐ Imprese

☐ Introduzione

☒ Eliminazione

☐ Modifica
- (specificare):

Costo medio:

Attività / Spese vive		Attività standard corrispondente		Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Fotocopia dei documenti tecnici da conservare	E. Copia documentazione		M	5	
Conservazione copie	I. Archiviazione		B	10	
Totale				15	

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.
⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: Al momento è operativo 1 impianti di distribuzione idrogeno per autotrazione

Frequenza: Una tantum, all'atto dell'avvio dell'impianto

Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del 13 settembre 2018 n. 213, Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 3 febbraio 2016.

Onere amministrativo: Comunicazione avvio corso di formazione del personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale, decreto Capo Dip. VVF n. 213 del 13/09/2018.

Rivolto a:

☐ Imprese

|

Effetto del provvedimento:

☐ Introduzione

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Raccolta contenuti comunicazione	B. Compilazione comunicazione	B	40
Invio	G. Trasmissione alla PA	B	10
Fotocopia documenti di identità per la dichiarazione sostitutiva di certificazione	E. Copia della documentazione	B	3
Totale			53,0

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: Il numero degli organismi formatori autorizzati per un settore analogo come quello dell'installazione e dell'esercizio dei serbatoi interrati di GPL ai sensi del DM 14/05/2004 è pari a 8

Frequenza: Si stima, sulla base delle esperienze storiche, che la media dei corsi di formazione organizzati nel corso di un anno solare dagli organismi di formazione accreditati possa quantificarsi in 2 per ciascuno di essi.

Obbligo informativo: [N. 4] Comunicazione elenco nominativo attestati corsi di formazione addetti operazioni gas naturale, decreto Capo Dip. VVF n. 213 del 13/09/2018

Rivolto a:

☒ Cittadini

☐ Imprese

☐ Introduzione

☒ Eliminazione

☐ Modifica (specificare):

Effetto del provvedimento:

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Raccolta contenuti comunicazione	B. Compilazione comunicazione	B	10
Trasmissione	G. Trasmissione alla PA	B	10
Totale			20,0

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: Il numero degli organismi formatori autorizzati per un settore analogo come quello dell'installazione e dell'esercizio dei serbatoi interrati di GPL ai sensi del DM 14/05/2004 è pari ad 8

Frequenza: All'atto di ciascun corso di formazione del personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale. Si stima, sulla base delle esperienze storiche, che la media dei corsi di formazione organizzati nel corso di un anno solare dagli organismi di formazione accreditati possa quantificarsi in 2 per ciascuno di essi.

Obbligo informativo: [N. 5] Tenuta ed aggiornamento dell'elenco del personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale (decreto Capo Dip. VVF n. 213 del 13/09/2018, art. 4, comma 7)

Rivolto a:

☒ Cittadini

☐ Imprese

Effetto del

provvedimento:

☐ Introduzione

☒ Eliminazione

☐ Modifica

(specificare):

Costo medio:

Attività / Spese vive		Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Tenuta e aggiornamento dell'elenco addetti in possesso di formazione		D. Annotazioni su formulari e registri	B	80
Totale				80

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: Il numero degli organismi formatori autorizzati per un settore analogo come quello dell'installazione e dell'esercizio dei serbatoi interrati di GPL ai sensi del DM 14/05/2004 è pari ad 8.

Frequenza: L'elenco degli addetti in questione è oggetto di un aggiornamento complessivo a conclusione di ogni corso di formazione, con l'aggiunta dei nuovi addetti abilitati. Si stima, sulla base delle esperienze storiche, che la media dei corsi di formazione organizzati nel corso di un anno solare dagli organismi di formazione accreditati possa quantificarsi in 2 per ciascuno di essi. Quindi possono prevedersi due tornate di aggiornamento per ciascun organismo di formazione.

Obbligo informativo: [N. 6] Conservazione documentazione corsi di formazione addetti operazioni gas naturale, decreto Capo Dip. VVF n. 213 del 13/09/2018

Rivolto a:

☐ ~~Cittadini~~

☐ ~~Imprese~~

☐ ~~Introduzione~~

☐ ~~Eliminazione~~

☐ ~~Modifica (specificare):~~

Effetto del provvedimento:

Costo medio:

Attività / Spese vive		Attività standard corrispondente		Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾	
Raccolta documentazione ciascun corso erogato		I. Archiviazione		B	10	
Totale					10,0	

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: Il numero degli organismi formatori autorizzati per un settore analogo come quello dell'installazione e dell'esercizio dei serbatoi interrati di GPL ai sensi del DM 14/05/2004 è pari ad 8.

Frequenza: I controlli sono svolti a campione in misura media del 5%

Bilancio oneri introdotti ed eliminati. Anno 2018.

Ministero dell'interno

OBBLIGO INFORMATIVO			COSTO MEDIO	POPOLAZIONE	FREQ.	COSTI TOTALI	
N.	DENOMINAZIONE	RIV. A				INTRODOTTI	ELIMINATI
OI 1	Monitoraggio dei cantieri (art. 26, DL 04/10/2018, n. 113, convertito con la L. 132/2018)	I	10	107	1	1.070	
OI 2	Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (art. 26-bis, DL 04/10/2018, n. 113, convertito con la L. 132/2018)	I	1.715	12.703	1	21.785.645	
OI 3	Nazionalizzazione dei veicoli immatricolati all'estero (art. 29-bis, comma 1-bis, DL 04/10/2018, n. 113, convertito con la L. 132/2018)	C	116	14.176	1	1.644.416	
OI 4	Rilascio foglio di via e relativa targa per mancata nazionalizzazione di veicoli immatricolati all'estero (art. 29-bis, comma 1-quater, DL 04/10/2018, n. 113, convertito con la L. 132/2018)	C	58	4.200	1	243.600	
OI 5	Rendicontazione spese di gestione dei centri di accoglienza (art. 2, comma 2-quater, DL 04/10/2018, n. 113, convertito con la L. 132/2018)	I	10	1.486	2	29.720	
OI 6	Conservazione documenti tecnici presso impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione (par. 4.4, DM 23/10/2018)	I	15	1	1	15	
OI 7	Comunicazione avvio corsi di formazione addetti operazioni carico e scarico di gas naturale (art. 3, comma 6, Decr. Capo Dipartimento VVFF 13/09/2018, n. 213)	I	53	8	2	848	
OI 8	Comunicazione elenco nominativo degli attestati partecipazione ai corsi di formazione addetti operazioni gas naturale (art. 3, comma 8, Decr. Capo Dipartimento VVFF 13/09/2018, n. 213)	I	20	8	2	320	
OI 9	Aggiornamento elenco personale in possesso di formazione operazioni di carico e scarico di gas naturale (art. 3, comma 7, Decr. Capo Dipartimento VVFF 13/09/2018, n. 213)	I	80	8	2	1280	
OI 10	Conservazione documentazione di ciascun costo di formazione per addetti operazioni gas naturale (art. 3, comma 10, Decr. Capo Dipartimento VVFF 13/09/2018, n. 213)	I	10	8	1	80	
SALDO						23.706.934	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA

D.P.C.M. 3 maggio 2018, Concessione, per gli anni 2012/2017, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero.

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.)
Acquisizione del modulo	A. Acquisizione della modulistica	B	20
Compilazione del modulo	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	20
Copia della documentazione	E. Copia della documentazione	B	6
Trasmissione istanza	G. Trasmissione alla pubblica ammin.ne o a soggetti terzi	B	20
Totale			66

Pertanto:

Costo medio = $66 \times 0,25 = 16,5 \text{ €}$

Popolazione: 6.101 le coppie che hanno presentato istanza di rimborso ai sensi del D.P.C.M. 3 maggio 2018

Frequenza: una tantum. Come detto l'OI del D.P.C.M. 3 maggio 2018 non è ripetitivo, una volta presentata l'istanza di accesso si esaurisce l'OI della coppia adottiva.

Bilancio oneri introdotti ed eliminati. Anno 2018.
Dipartimento per le politiche della famiglia

MODELLO DI BILANCIO

Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Freq.	Costi totali	
N.	Denominazione	Riv. a				Introdotti	Eliminati
OI 1	Presentazione istanza per rimborso spese adottive	C	16,5 €	6.101	1		100.667
Saldo						- 100.667	

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Sono indicate, per completezza, anche le ulteriori segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.	Confartigianato Il provvedimento ha introdotto nuovi oneri stimati pari ad almeno 9,62 Mln €/anno. Gli oneri per ciascuna impresa sembrerebbero crescere con la frequenza dell'attività di acquisto, manutenzione installazione controllo e smantellamento effettuate. In tal senso la stima di € 100 per ogni operazione effettuata e registrata in banca dati non sembra verosimile. Sarebbe opportuno chiarire se l'adempimento è da considerarsi annuale ovvero per ogni operazione di registrazione nella banca dati. Un chiarimento in tal senso sarebbe opportuno. Si ritiene che l'adempimento annuale possa essere giustificato anche dalla previsione nella norma di un diritto annuale di segreteria da versare alle Camere di Commercio. I nuovi oneri introdotti sono costi vivi legati al diritto di segreteria dovuto alle Camere di commercio per la gestione delle Banche dati (10 €/anno). Si tratta di una cifra congrua che dovrebbe coinvolgere circa 26.000 imprese che dovranno versare circa 260.000 €/anno di diritti di segreteria alle Camere di commercio. In ogni caso il saldo complessivo tra oneri introdotti ed eliminati può essere considerato essere positivo per le imprese. Il DPR ha eliminato l'onere della dichiarazione annuale Fgas che coinvolgeva le imprese sulle quali gravavano fino al 2018 costi amministrativi complessivi pari 33.5 Mln €/anno. In tal senso la stima riportata dal Ministero dell'Ambiente nell'Allegato C appare congrua. Il saldo tra oneri introdotti ed eliminati sembra essere positivo per le imprese. Confindustria Tra i nuovi oneri previsti dal D.P.R. vi è quello di comunicare alla Banca Dati, gestita dalle Camere di Commercio, le informazioni relative alle attività di installazione, controllo, manutenzione o smantellamento di apparecchiature contenenti F-gas entro trenta giorni dalla data dell'intervento. Tale termine, di cui all'articolo 16, comma 8, del D.P.R. in esame, risulta eccessivamente vincolante per un settore quale quello dei commutatori elettrici. Onde evitare eccessivi oneri amministrativi e burocratici per questo specifico settore, sarebbe opportuno prevedere una deroga temporale maggiore che consenta una cadenza annuale o semestrale per la trasmissione dei dati.

	CNA L'articolo 20 del Regolamento UE 517/2014 prevede che gli Stati membri istituiscano sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal regolamento, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni. Pur condividendo le finalità di garanzia della trasparenza e dell'affidabilità del mercato che la Banca dati f-gas si prefigge riteniamo che si tratti di un obbligo comunitario posto in capo allo Stato membro. Il Ministero dell'Ambiente ha trasferito questa competenza da ISPRA al sistema delle Camere di Commercio, istituendo la Banca dati presso queste ultime spostando di conseguenza l'onere economico a carico degli operatori e delle imprese del settore, che sono obbligati per legge a versare i diritti di segreteria alle Camere di Commercio. Il DPR 146/2018, pertanto, se da un lato elimina l'onere relativo alla tenuta dei Registri da parte degli operatori e alla Dichiarazione annuale telematica a ISPRA (DPR 43/2012), dall'altro istituisce la Banca Dati dei gas fluorati e apparecchiature contenenti gas fluorurati (art. 16). (L'utilizzo della Banca dati prevede un contributo annuale per le persone e per le imprese – 13 e 21 euro rispettivamente)
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.	Confindustria L'art. 6 del Decreto, così come convertito in Legge, abroga il SISTRI, sistema informatico di tracciabilità di rifiuti, a dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il provvedimento rappresenta sicuramente un risparmio in termini di costi per le imprese, dal momento che cessa la richiesta di contributi a carico delle stesse che, per alcune tipologie, ha rappresentato un importo dell'ordine di decine di migliaia di euro/anno. Sarà ora da valutare il costo a carico delle imprese derivanti dall'implementazione del nuovo sistema sostitutivo del SISTRI, i cui lavori sono comunque ancora in corso, e come essi si relazioneranno con l'attuazione dell'art. 194-bis del D.Lgs. 152/06 (digitalizzazione dei registri di carico e scarico e dei formulari sui rifiuti), introdotto con la manovra finanziaria del 2018.
D.P.C.M. 24 dicembre 2018 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019.	Confindustria Il DPCM in questione ha modificato la modulistica che le imprese dovranno utilizzare per comunicare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2018. Esso si traduce in ulteriori costi a carico delle imprese, dal momento che si richiedono alle stesse ulteriori dati. Questo ha come conseguenza la modifica dei software gestionali e la formazione del personale.

MINISTERO DELL'INTERNO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Legge 1 dicembre 2018, n. 132. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.	Confartigianato La nota del Ministero dell'Interno annovera tra gli oneri introdotti nel 2018 l'art. 26 del DL 113/18 (c.d. decreto sicurezza) relativa al monitoraggio dei cantieri, in vigore dal 4 dicembre 2018. L'articolo 26 del decreto ha, infatti, previsto che il committente o il responsabile dei lavori debbano inviare la notifica preliminare dell'inizio del cantiere anche al prefetto in aggiunta alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro, già destinatari della notifica ai sensi del TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 99 del d.lgs. n. 81/08). La norma è stata modificata dalla legge di conversione n. 132/18 che ha limitato l'ambito di applicazione dell'obbligo ai soli "lavori pubblici", accogliendo – pur parzialmente – la richiesta di Confartigianato. Confartigianato aveva proposto di perseguire l'obiettivo di contrastare la criminalità all'interno dei cantieri, attribuendo alla direzione provinciale del lavoro (anziché al privato) il compito di informare il Prefetto. Si tratta, infatti, di informazioni già in possesso di altre amministrazioni pubbliche e che il privato deve affiggere presso il cantiere e custodire a disposizione degli organi di vigilanza. L'obbligo di comunicare tali informazioni anche al Prefetto è, quindi, in evidente contrasto con il principio del "<i>once only</i>" secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a imprese e cittadini informazioni già fornite in precedenza. Il Ministero non ha fornito una quantificazione dell'onere. Dalle informazioni acquisite, le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC. In alcune Regioni risulta obbligatorio l'inoltro telematico e l'utilizzo della firma digitale. Alla luce di tali differenze, sulla base delle Linee guida DPCM del 25 gennaio 2013 relativo ai Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi, si propone di stimare in 30 euro ciascuna comunicazione al Prefetto (costo medio previsto dal prospetto 4 per la trasmissione alla PA).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.	Confcommercio <i>Registri di carico e scarico burro:</i> obbligo di tenuta, per i produttori ed i confezionatori di burro, di un registro di carico e scarico per ciascuno stabilimento sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. <u>Obbligo soppresso in sede di conversione</u> (art. 3, commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>, <u>introdotti nel 2019</u>, in sede di conversione in legge). <i>Registri di carico e scarico zucchero:</i> obbligo di tenuta, per i grossisti e gli utilizzatori non già esclusi, di un registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine. <u>Obbligo soppresso in sede di conversione. Sopravvive l'obbligo di tenuta del registro per i produttori e gli importatori</u> (art. 3, comma 1-<i>quater</i>, <u>introdotto nel 2019</u>, in sede di conversione in legge). <i>Registri di carico e scarico degli sfarinati e obbligo di comunicazione al Mipaaf:</i> obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico delle materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del decreto, nonché delle sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del decreto e che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all'esportazione, nonché obbligo di comunicazione al Mipaaf dell'attività di produzione. <u>Obbligo soppresso in sede di conversione</u> (art. 3, commi 1-<i>novies</i> e 1-<i>decies</i>, <u>introdotti nel 2019</u>, in sede di conversione in legge).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.	Confcommercio Viene definitivamente superato l'obbligo di tenuta, aggiornamento e conservazione telematica del libro unico del lavoro (LUL) presso il Ministero del lavoro.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
D.L. 28 settembre 2018, n. 109 Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.	Confindustria All'articolo 41 sono stati inseriti specifici limiti di concentrazioni per determinate sostanze eventualmente presenti all'interno dei fanghi originanti da operazioni di depurazione, al fine di un loro possibile utilizzo in agricoltura. Tali limiti in particolare riguardano gli idrocarburi, i metalli pesanti e altri microinquinanti per i quali la normativa vigente non era stata aggiornata. L'introduzione dei nuovi limiti per i fanghi da depurazione permette agli operatori del settore di superare la situazione di blocco di gestione della filiera causata dalla sentenza del TAR Lombardia, la quale fissava i limiti degli idrocarburi per i fanghi destinati allo spandimento in agricoltura a dei livelli estremamente vincolanti che, di fatto, rendevano impossibile il loro reimpiego.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018	Confartigianato L'art. 20 del DDL Legge europea 2018 contiene disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, oggetto del Caso EUPilot 9180/17/ENVI. Rispetto alla quantificazione stimata dal Dipartimento delle Politiche europee, andrebbe specificato se il costo per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (da €210 a € 357) è da considerarsi annualmente o per la singola operazione di carico e scarico. Per ottenere una quantificazione complessiva di quanto costi il nuovo onere per l'universo delle imprese del settore si consideri che il settore della cura e manutenzione del paesaggio conta 22.741 imprese. La manutenzione del verde e giardini è una attività ad alta vocazione artigianale con il 70,4% del settore rappresentato da imprese artigiane, pari a 16.014 unità. Il comparto dà lavoro a 40.873 addetti, con un predominio della piccola impresa dove si concentra l'80,7% dell'occupazione. Nell'artigianato opera circa 1 addetto su 2: 18.208 occupati pari al 44,5% del totale del settore. Occorre, inoltre considerare che sulla stima complessiva dell'onere avrà certamente ripercussione la semplificazione introdotta dalla Camera dei Deputati durante l'iter di approvazione. Il testo originario, approvato dal Senato, modificava il Codice dell'Ambiente vigente obbligando le imprese a trattare gli sfalci e le potature derivanti dal verde pubblico e privato come rifiuto speciale, a differenza di quanto invece previsto per gli sfalci e le potature "agricoli" ("effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali"). Il testo approvato in Commissione alla Camera ha, invece, esteso l'esclusione dai rifiuti anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane, in linea con le richieste di Confartigianato. In sostanza viene riproposta l'esclusione del verde pubblico che era già prevista dal Codice dell'ambiente italiano e che è oggetto del Caso EU pilot 9180/17/ENVI. Qualora il testo fosse approvato in questa formulazione, verrebbero considerati rifiuti solo gli sfalci e le potature del "verde privato", riducendo in questo modo – anche se solo in parte - gli oneri a carico delle imprese. Infatti sono poche le imprese artigiane che si occupano di verde pubblico. La maggior parte di esse si occupa di verde privato e rimarrebbe pertanto soggetta ai nuovi oneri introdotti.

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

Decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Confartigianato

Dal 25 maggio 2018 trova applicazione in tutta Europa il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR). Il nuovo Regolamento prevede un approccio teso a privilegiare l'aspetto sostanziale della tutela dei dati personali, basato sul principio dell'*accountability*. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma che ha obbligato tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, a "responsabilizzarsi" rispetto ai trattamenti dei dati personali. Ogni impresa è, quindi, tenuta a porre in essere una serie di azioni per essere in linea con le nuove disposizioni:

- mappare i trattamenti dei dati (ovvero verificare la propria situazione rispetto ai dati che tratta);
- individuare le azioni necessarie per essere in regola con la nuova normativa;
- dimostrare la conformità alla nuova disciplina.

Per facilitare l'adeguamento delle micro e piccole imprese, Confartigianato ha costituito un **Gruppo di lavoro interno** con la finalità di monitorare e gestire l'impatto del GDPR sulle imprese. Tale Gruppo ha, tra l'altro, predisposto la "cassetta degli attrezzi" per semplificare per le imprese associate la conformità alle nuove disposizioni: modulistica aggiornata, *check-list* di valutazione aziendale, registro dei trattamenti, FAQ, Vademecum per le imprese. Tali strumenti sono stati oggetto di confronto e condivisione con gli uffici del Garante italiano della privacy. Sulla base delle valutazioni effettuate i **costi di adeguamento**, a seconda della tipologia di rischio in base ai dati trattati ed alla presenza o meno di dipendenti ha consentito di quantificare i costi per un primo adeguamento **sostenuti dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese in 3,1 mld.**

Tale stima è stata elaborata suddividendo le imprese a seconda del "rischio privacy" dell'attività esercitata (basso o alto) e attribuendo un costo di 200 € per imprese a basso rischio e 1500 € per imprese ad alto rischio. Nel corso dell'esame parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale a quella europea (decreto legislativo n. 101/18 – che ha adeguato la normativa nazionale al GDPR), grazie anche all'azione di Confartigianato confederale sono state introdotte alcune importanti modifiche volte a:

- affidare al Garante privacy italiano il compito di adottare le linee guida che tengano conto delle **esigenze di semplificazione delle MPMI**;
- prevedere una fase transitoria di 8 mesi per limitare le sanzioni alle imprese (**periodo di grazia**).

		imprese senza dipendenti ad alto rischio	imprese senza dipendenti a basso rischio	imprese con meno di 50 addetti con dipendenti , tutte ad alto rischio	imprese con meno di 50 addetti totali	totale alto rischio	totale basso rischio
	Costi totali in milioni	405	491	2.241	3.137	2.647	491
	Costi per impresa (euro)	1500	200	1500	744	1.500	200
	Imprese (migliaia)	270	2.453	1.494	4.218	1.765	2.453
	% sul totale imprese	6,4	58,2	35,4	100,0	41,8	58,2
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).		Confindustria L'adeguamento al Regolamento Ue n. 679/2016 ha richiesto un notevole sforzo, economico e organizzativo, alle imprese di piccola, media e grande dimensione. L'introduzione del principio dell'<i>accountability</i> ha modificato l'approccio alla protezione dei dati personali, introducendo una serie di adempimenti onerosi, volti a responsabilizzare i titolari del trattamento e a rendicontare le scelte di <i>compliance</i>. Il riferimento è, in particolare a: i) il registro delle attività di trattamento, applicabile anche alle imprese con meno di 250 dipendenti che effettuano trattamenti rischiosi, trattamenti occasionali o trattamenti di dati sensibili o giudiziari; ii) la cd. DPIA, con successiva eventuale consultazione del Garante privacy; iii) il cd. data breach e il conseguente obbligo di documentazione; iv) la nomina del DPO, con obbligo di comunicarne i riferimenti al Garante privacy. La previsione di tali adempimenti non appare controbilanciata dalla abrogazione della notificazione al Garante privacy e dell'istanza di verifica preliminare, peraltro ascrivibile allo stesso Regolamento e non a una scelta autonoma del Legislatore nazionale. Le nuove previsioni, infatti, richiedono lo svolgimento di attività molto più complesse e onerose dei previgenti adempimenti, che nei fatti hanno appesantito lo svolgimento delle ordinarie attività economiche. Peraltro, le imprese italiane hanno scontato un lungo periodo di incertezza normativa, a causa dei ritardi nell'adozione del D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento, con conseguenti difficoltà					

	operative. Quanto al merito del D.Lgs, si segnala come lo stesso abbia esercitato un'opzione prevista dal Regolamento in tema di trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, richiedendo al riguardo anche il rispetto delle misure di garanzia che saranno adottate dal Garante privacy e introducendo, quindi, un'ulteriore condizione al trattamento. Inoltre, in linea con le richieste di Confindustria, il D.Lgs ha attribuito al Garante privacy la promozione per le MPMI di modalità semplificate di adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento e ha previsto un periodo di attenzione di 8 mesi per l'applicazione delle sanzioni.
Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.	Confcommercio La disposizione in esame configura una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del d.lgs n .33/2013. Più specificamente, i destinatari dell'obbligo sono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS; le imprese. I soggetti sopra indicati sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ad € 10.000,00. L'adempimento di tale obbligo, per le imprese, avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. A seguito dell'introduzione di tale disposizione, di grande impatto per i destinatari, il Ministero del lavoro, con circolare n. 34/2540 del 23/02/2018 (indirizzata a: Autorità nazionale anticorruzione; Ministero dello Sviluppo Economico; Agenzia delle Entrate; Direttore generale del Forum Nazionale del Terzo Settore) solleva la necessità di chiarire la decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e l'esatto contenuto del medesimo obbligo e delle relative modalità di adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative. Segue la richiesta di parere al Consiglio di Stato formulata dal MiSE il 27/02/2018. In particolare il Ministero dello sviluppo economico, data la rilevanza della questione, anche in ragione dei profili sanzionatori collegati ai nuovi obblighi di trasparenza, chiede al consiglio di Stato un parere sulle seguenti questioni: Quesito n. 1: individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma ed ai correlati controlli; Quesito n. 2: decorrenza dei nuovi obblighi informativi; Quesito n. 3: Ambito di applicazione delle nullità previste dall'art. 1 comma 125 della L. 124/2017 in casi

	di mancata pubblicazione. A valle del parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana la circolare 11 gennaio 2019, n. 2 in cui vengono chiariti i quesiti summenzionati, come di seguito specificato. Quesito n. 1: individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai correlati controlli. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che <i>“spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame”</i>. Tale enunciazione porta pertanto ad individuare le amministrazioni competenti a verificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte degli enti nelle singole P.A. eroganti, in linea peraltro con il principio positivizzato nell’articolo 93, comma 4, del Codice del Terzo settore, secondo il quale le amministrazioni pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle risorse pubbliche ai medesimi attribuite. Sulla base di tale impostazione, si deve ritenere che gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, in quanto il concetto di impiego ricomprende al suo interno non soltanto l’utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l’osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano senz’altro quelli di <i>accountability</i>. Quesito n. 2: decorrenza dei nuovi obblighi informativi. L’organo consultivo ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell’articolo 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”. Quesito n. 3: Ambito di applicazione delle nullità previste dall’art. 1 comma 125 della L. 124/2017 in casi di mancata pubblicazione. <i>Premessa.</i> I destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie: 1. alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
--	--

	2. nella seconda categoria rientrano le imprese. Con riferimento all'ambito di applicazione della sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.
--	--